

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1512)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1981
(V. Stampato n. 2689)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1981*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della
vaccinazione antivaaiolosa**

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione anti-vaiolosa, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che alla data del 21 giugno 1981 cessa i suoi effetti il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, convertito nella legge 8 agosto 1979, n. 356, con la quale, sulla base dell'andamento epidemiologico del vaiolo, era stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa per due anni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione dell'obbligo sopracitato per la totale scomparsa del vaiolo e per le possibili reazioni anche letali derivanti dalla vaccinazione antivaaiolosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

L'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaaiolosa, è abrogato.

ARTICOLO 2.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 3.

Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

Ugualmente il Ministro della sanità provvederà per la disponibilità di unità mobili di alto isolamento ed integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, da dislocare territorialmente in relazione alle necessità profilattiche per le forme virali altamente contagiose.

Sul numero, la scelta della dislocazione ed i requisiti tecnici di tali unità verrà sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

ARTICOLO 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI — ROGNONI —
ANDREATTA — BODRATO.

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

Identico.

Identico.

Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento.

Articolo 4.

Identico.